



TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro,

premessi quanto dedotto e chiesto dalla parte ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato il 17.06.2022

ritenuto:

- che occorre fissare l'udienza di discussione entro la quale consentire alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto da considerarsi steso in calce all'atto introduttivo sia all'Amministrazione scolastica secondo le modalità ordinarie di cui all'art. 415 c.p.c. sia ai controinteressati a norma dell'art. 150 c.p.c. stante che, con riferimento a questi ultimi, con provvedimento del 28.06.2022 si è avviato il procedimento di notifica per pubblici proclami;

- che il P.M. in sede ha reso parere favorevole il 29.06/1.07.2022 ed il Presidente di Sezione, giusta delega del Presidente del Tribunale, il 4.07.2022 ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità richieste dalla parte ricorrente;

- che tra gli incumbenti da espletare per il perfezionamento del procedimento notificatorio in parola è prescritto il deposito di una copia dell'atto in parola nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo nonché la pubblicazione di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale del ricorso e del presente decreto;

- che al contempo appare opportuno provvedere anche alla pubblicazione integrale del ricorso unitamente al presente decreto sul sito del MIUR nonché presso il sito internet dell'Ufficio scolastico territorialmente competente;

considerato che la rituale costituzione delle parti resistenti deve effettuarsi nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.

dato atto che, stante il carico del ruolo, l'udienza di cui in dispositivo, tiene conto altresì della natura e dell'anno di iscrizione a ruolo della controversia;

P.Q.M.

FISSA l'udienza di discussione per giorno 22.03.2023 ore 10,00



DISPONE a cura della parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto all'Amministrazione resistente entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto nonché ai potenziali controinteressati, secondo quanto disposto in parte motiva, entro il termine del 30.09.2022

AVVERTE parte convenuta che la costituzione in giudizio tanto dell'Amministrazione Scolastica quanto dei controinteressati oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza

Catania, 8.07.2022

Il Giudice

Dott.ssa Rita Nicosia

